

R.G. 10498/2011
Rep. 1084/2012

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
(sezione III ^ civile)

Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

DOTT.SSA M. GRAZIA DAMONTE PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO SETTEMBRE GIUDICE RELATORE ED ESIBENSORE

DOTT.SSA SILVIA GOVERNATORI GIUDICE

ha pronunciato il seguente

IL CASO.it
DECRETO

nella **causa di opposizione allo stato passivo** Iscritta a n: 10498/2011 del Ruolo Generale promossa da:

~~N. R.~~, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni e Tommaso Amati ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour, n. 106, presso l'avv. Francesco Zel

RICORRENTE

Contro

Fallimento della **Gruppo Bianchi Firenze spa**, in persona del curatore dr. Alessandro Torcini, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pabis Ticci.

RESISTENTE

CONSIDERATO CHE:

1. Con domanda del 28-4-2011 ~~N. R.~~ chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento Gruppo Bianchi Firenze spa per il credito di € 58.323.

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

2

2. Il Giudice delegato al fallimento, con proprio decreto, rigettava l'istanza, in quanto "il credito non è maturato dato che la prestazione effettuata non appare conforme alla diligenza professionale richiesta".

3. Con ricorso depositato in data 15-7-2011 N. R. ha proposto opposizione avverso il decreto suddetto insistendo per l'ammissione nell'importo e nella forma specificati nell'istanza di ammissione.

4. Il fallimento si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

OSSERVA:

L'opposizione è infondata.

Deve preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dalla curatela, in quanto il mancato deposito di osservazioni al piano di riparto e la mancata partecipazione dell'insinuante all'udienza di verifica dei crediti non determinano alcuna acquiescenza alla tesi del curatore, dal momento che l'art. 95 della L.F. parla di "osservazioni" al piano di riparto, e non di contestazione formale dello stesso, mentre l'assenza della parte all'udienza di verifica, seppur venisse accomunata alla contumacia (che è situazione certamente più grave dell'assenza), non comporterebbe comunque l'accettazione delle "conclusioni" del curatore.

Le "osservazioni" di cui parla l'art. 95 L.F., sono dirette, evidentemente, a illustrare meglio la pretesa dell'insinuante, in considerazione della posizione assunta dal curatore nel progetto di stato passivo, ma non certo a costituire un obbligo di contestazione a carico della parte interessata. Di conseguenza, esse non possono determinare preclusioni processuali (che esulano dalla lettera e dalla ratio dell'art. 95 cit.).

La pretesa dell'opponente è però infondata nel merito. Essa scaturisce dalla relazione redatta ex art. 161 della L.F., avendo la società Gruppo Bianchi Firenze spa presentato domanda di concordato preventivo ed avendola accompagnata dalla relazione del rag. N. [REDACTED], che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il concordato è poi sfociato in fallimento.

La pretesa è infondata perché la relazione suddetta, per quanto accertato dal commissario nominato in sede di esame della domanda di concordato preventivo, non è stata redatta con la richiesta diligenza professionale (esattamente come ritenuto dal giudice delegato in sede di esame del passivo e come comunicato dal curatore al rag. N. [REDACTED]).

Sul fatto che la relazione prevista dall'art. 161 della L.F. debba essere redatta con la necessaria diligenza professionale non pare, a giudizio del collegio, che possano esservi dubbi. Sempre, infatti, il debitore nell'eseguire la prestazione cui è tenuto (per legge o per contratto o per altra causa) "deve usare la diligenza del buon padre di famiglia". E quando l'obbligazione sia inerente ad un'attività professionale "la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività prestata" (art. 1176 cc).

Si tratta perciò di valutare, nel caso di specie, se il rag. N. [REDACTED] abbia adempiuto alla sua prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Al quesito deve darsi risposta assolutamente negativa.

Obbligo dell'attestatore (ex art. 161 L.F.) è, infatti, quello di illuminare lo stesso debitore e i creditori circa la proposta di risoluzione della crisi d'impresa (fatta loro dal debitore). Caduti i requisiti soggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo e caduto il vaglio del tribunale sulla "meritevolezza" del debitore (in quanto il concordato non è più un "beneficio"), il debitore può, come si ammette comunemente, fare qualsiasi proposta ai creditori, che sono chiamati ad esprimersi su di essa (accettandola o rifiutandola).



Unico limite posto dalla legge fallimentare al debitore è quello di illustrare ai creditori la sua concreta e reale situazione patrimoniale e finanziaria (la "situazione aziendale") e un piano di uscita "fattibile": un piano, cioè, che, sulla base della logica e dell'esperienza, sia concretamente attuabile, consentendo di realizzare la pur minima soddisfazione in esso prevista. Questo perché non si può consentire al proponente di gabbare i creditori fino all'esito finale della crisi, illustrando loro una "situazione aziendale" diversa da quella reale o formulando un piano destinato a rimanere nel mondo delle ipotesi (o dei sogni).

L'attestatore assolve, rispetto al piano, ad una funzione di garanzia, che riguarda sia il dato di partenza (la situazione aziendale) che quello d'arrivo (il piano di soddisfazione). Ciò al fine di costituire un filtro preventivo rispetto a domande destinate, fin dall'origine, ad esito infausto, ma che, per il solo fatto di essere ammesse, sono idonee a porre in essere effetti paralizzanti delle azioni esecutive, a provocare la scadenza dei termini delle revocatorie, a generare rilevanti spese professionali per l'attività di introduzione della procedura. Al fine anche di orientare i creditori nell'espressione del voto.

In concreto, quindi, l'attestatore deve verificare che i dati esposti dal debitore sia reali e che il suo piano sia attuabile.

I "dati" che l'attestatore deve verificare sono, ovviamente, quelli da cui dipende l'attuabilità del piano. Questi dati non si rinvengono nel bilancio (situazione economica e patrimoniale) dell'azienda, né negli altri documenti contabili da essa provenienti, ma vanno desunti dalla realtà stessa dell'azienda, come indagata e verificata dall'attestatore. Non avrebbe alcun senso, infatti, riservare all'attestatore il giudizio di conformità della proposta ai dati contabili, perché in questo modo si riserverebbe all'attestatore una funzione notarile, di cui il riformato sistema fallimentare non ha alcun bisogno (infatti, non è contemplata in alcun modo).

I "dati aziendali" sono, invece, sia quelli patrimoniali che quelli finanziari. Pertanto, l'attestatore deve verificare la reale consistenza del patrimonio

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -


5

dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono, sia in positivo che in negativo. Deve, quindi, accertare che i beni materiali e immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, ecc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o richiedendo apposite stime, in caso di dubbio (senza che ciò lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie, calandosi nella realtà delle società partecipate. Il tutto con criterio di prudenza: vale a dire, assumendo al valore più basso, nel dubbio, le attività esposte.

Quanto alle passività, deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero alla posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti; ecc: ecc.

Anche in questo caso seguendo un criterio di prudenza: vale a dire, assumendo al valore più alto, nel dubbio, le passività accertate.

Quanto al piano proposto dal debitore, l'attestatore deve verificare che sia concretamente attuabile, in relazione agli obiettivi che si propone e alla specifica situazione concreta. L'aspetto della fattibilità, quindi, è collegato al contē-



5

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

6

nuto della proposta e alle modalità, individuate dal debitore stesso, di superamento della crisi d'impresa. E' evidente, infatti, che diverse sono le condizioni di fattibilità a seconda che il piano sia liquidatorio o di ristrutturazione e contempli o meno la prosecuzione dell'attività d'impresa. In ogni caso l'attestatore deve dar conto dei criteri seguiti per l'espressione del giudizio ed esplicitare il percorso logico seguito nell'esame della fattibilità. E' altresì evidente che il "percorso" deve essere tanto più analitico quanto maggiore è la complessità del piano e numerose sono le variabili cui è collegato.

Tenuto conto della funzione che deve assolvere (assicurare ai creditori la serietà della proposta e la sua praticabilità), il giudizio di fattibilità non deve essere di "possibilità" o di "probabilità"; posto che nella realtà fenomenica quasi tutto è possibile e la probabilità (indipendentemente dal livello dichiarato) non soddisfa alcun reale interesse dei creditori, ma di concreta verosimiglianza, nel senso che la situazione (necessariamente futura) prospettata nel piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo logica ed esperienza e in base ai dettami delle discipline economiche e finanziarie, delle premesse di piano e delle condotte attuative, finalizzate all'esecuzione del piano, proposte dal debitore.

Anche in questo caso con criterio di prudenza, tenendo conto del fatto che ai creditori non interessa la possibilità astratta, ma la praticabilità concreta della soluzione proposta.

Se questi erano i canoni comportamentali gravanti sul N., deve dirsi che egli si è clamorosamente sottratto, nel caso di specie, agli obblighi conseguenti. Per rendersene conto occorre esaminare brevemente la proposta concordataria.

La **proposta** del Gruppo Bianchi Firenze spa, depositata al Tribunale di Firenze il 5-8-2010 e integrata il 31-1-2011, prevedeva l'integrale cessione del patrimonio ai creditori e a loro soddisfazione percentuale, divisi in sette classi. Vale a dire:

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -


7

- 1) Crediti dei dipendenti per € 181.519,01, e accantonamenti Cassa Edile, per € 16.704,51, da soddisfare al 100% entro 60 giorni dall'omologa;
- 2) fornitori privilegiati (professionisti, per € 410,519) da soddisfare al 55% entro 60 giorni dall'omologa;
- 3) crediti degli istituti di previdenza e assistenza, per € 556.568, da soddisfare al 100%, ma rateizzati in 60 mesi, con "stralcio" delle sanzioni e degli interessi;
- 4) crediti dell'Erario per ritenute IRPEF ed IRAP, per € 451.399, da soddisfare al 100% ma rateizzati in 72 mesi, con "stralcio" delle sanzioni e degli interessi;
- 5) crediti dell'Erario per IVA, per € 591.501, da soddisfare al 30% entro 90 giorni dall'omologa;
- 6) crediti chirografari (fornitori, contributi della Cassa Edile e debiti diversi), per € 1.140.000, da soddisfare al 29% entro 120 giorni dall'omologa;
- 7) crediti degli istituti di credito, per € 1.606.122, da soddisfare al 10% entro 180 giorni dall'omologa.

Solo per i dipendenti (e gli accantonamenti Cassa Edile), quindi, era prevista la soddisfazione integrale; per gli altri privilegiati era previsto un pagamento percentuale ed per i chirografari il pagamento del 29% (per alcuni) e del 10% (per altri). Complessivamente, il passivo veniva indicato in € 5.354.854,23, di cui € 2.447.236,94 in privilegio e prededuzione ed € 2.907.617,29 in chirografo (pag. 13 della proposta).

La proposta prevedeva anche la transazione fiscale con l'Erario, per le classi 3-4-5, nonché l'accollo del debito relativo (fino all'importo di € 936.069,47) da parte della società B & F Gestioni srl, che in questo modo compensava parte della sua esposizione debitoria verso la stessa società concordataria.

La tempistica dei pagamenti prevedeva un esborso quasi immediato (entro 90 giorni dall'omologa) per spese di procedura (150mila euro), dipendenti, accantonamenti Cassa Edile, professionisti ed IVA, ammontanti complessivamente a



7

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

8

oltre 750.000 euro. Altri esborsi consistenti (per circa 500mila euro) erano previsti entro 180 giorni dall'omologa (per il pagamento delle classi VI e VII). Oltre un milione di euro sarebbe stato pagato (per soddisfare le classi 3 e 4) entro 72 mesi dall'omologa.

Le attività venivano dichiarate in € 2.361.652,24, comprensive dell'intervento di un terzo soggetto, la Edelweiss srl, che si era impegnata al versamento della somma di € 500.000 a copertura delle spese di procedura e di parte del passivo concordatario.

In relazione a questa proposta concordataria e al piano sottostante va valutata l'attestazione resa dal rag. N.

L'attestazione del rag. N. Va rilevato, innanzitutto, che il piano veniva attestato, ex art. 161 L.F., dal N., sebbene mancasse la relazione di cui all'art. 160 L.F., richiesta dalla legge, dal momento che la proposta prevedeva la falcidia di varie categorie di crediti privilegiati (questa relazione veniva depositata successivamente, solo su richiesta del giudice designato all'istruttoria della pratica). Nonostante questa carenza, il N. aveva già dichiarato che il piano era fattibile, nonostante non lo fosse affatto dal punto di vista giuridico (non è possibile falcidiare i privilegiati senza la certezza che essi non verrebbero pagati meglio nel fallimento).

La proposta accomunava anche, in un'unica classe, gli artigiani e gli istituti previdenziali, prevedendone il soddisfacimento al 90%. Anche in questo caso il N. aveva già dichiarato che il piano era fattibile nonostante non lo fosse affatto, dal punto di vista giuridico, dal momento che artigiani e istituti previdenziali godono di un diverso grado di privilegio (gli artigiani sono "preferiti ad ogni altro credito" ai sensi dell'art. 2777 cc, mentre gli istituti previdenziali godono del privilegio di cui all'art. 2778, n. 1, cc). Pertanto, essi non possono essere accomunati in un'unica classe, né essere pagati nella stessa misura senza

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

9

l'attestazione di un professionista abilitato, che attesti l'impossibilità di un pagamento migliore per l'artigiano nel fallimento.

La proposta prevedeva anche la transazione fiscale con l'Erario, con pagamento dell'IVA (dovuta per € 691.501,95) nella misura del 30%, nonostante l'assenza della relazione di cui all'art. 160 della L.F. e nonostante l'art. 182/ter L.F. consenta la "dilazione" del pagamento dell'IVA e non la sua falcidia (si evidenzia che si trattava di IVA dichiarata e non versata; non di IVA accertata e contestata).

La proposta prevedeva un esborso quasi immediato (di circa 780.000 euro, entro 90 giorni dall'omologa) per il pagamento delle spese in prededuzione e di alcuni crediti privilegiati, nonché un ulteriore esborso (per circa 500.000 euro) entro 120 e 180 giorni dall'omologa per il pagamento dei chirografari, ma non indicava assolutamente la provenienza delle risorse necessarie. Tuttavia, il N. mostrava di credere che quel piano poteva essere rispettato, senza comunque scendere nei particolari dell'approvvigionamento. Se l'avesse fatto, si sarebbe reso conto che i soldi a disposizione non sarebbero stati sufficienti nemmeno a pagare le spese in prededuzione (la cassa segnava all'attivo 1.000 euro e la Edelweiss, che avrebbe dovuto rinforzarla, era già essa stessa in grave difficoltà finanziaria).

Questi fatti dimostrano, già di primo mattino, che il N. ebbe a redigere la relazione senza la necessaria e previa meditazione. Altrimenti, non avrebbe potuto attestare che *"il trattamento stabilito per ciascuna classe non ha l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione come stabilito dal 3° comma dell'art. 161 L.F."* (pag. 23 dell'attestazione), né che il piano era fattibile.

Ma c'è molto di più.

Il N. premetteva giustamente, nel suo elaborato, che i criteri di valutazione delle attività dovevano essere quelli "di liquidazione", ovvero del presumibile valore di realizzo dei beni, *"ma applicato, in sede di procedura fallimentare, con criteri di particolare prudenza"* (pag. 7 della relazione). Quanto al giudizio di

fattibilità, premetteva che doveva consistere *"In un vaglio critico del piano concordatario anche in termini prospettici"*.

Ciò posto, passava a valutare la maggior voce dell'attivo (quella dei crediti, dichiarata dalla società concordataria in € 1.802.475,17), giudicandola realistica. Prendeva in considerazione il credito di € 1.122.722,55 vantato verso la società B&F Gestioni srl, per dire che era stato rateizzato in rate annuali (a partire dal 31-12-2010) e che era stato in parte compensato, nella proposta, col debito verso l'Erario di € 936.069.47. Prendeva in considerazione il credito di € 371.674,51 vantato verso la società Bianchi Re spa per dire che detta società versava in stato di "difficoltà", per cui lo svalutava del 60%. Considerava esigibili gli altri crediti (per € 884.643,70), ma li svalutava, "prudenzialmente", dell'11,5%, pur lasciando aperta la porta alla possibilità di un "realizzo completo" (pag. 10-11). Nelle conclusioni ribadiva che i crediti in questione potevano essere realizzati, secondo la proposta, in 120 giorni, *"pur considerando l'attuale fase di grave crisi economica"*, in quanto l'accertato ritardo (già emerso) nella realizzazione dei crediti era da ascrivere, secondo lui, all'atteggiamento "attendista" dei debitori, superabile con l'ammissione alla procedura, dal momento che questo fatto (l'ammissione alla procedura) avrebbe fornito il liquidatore di *"maggiore forza persuasiva"* (pag. 17-18 della relazione).

Quanto alla transazione fiscale proposta, col correlativo accollo del debito fiscale da parte della B&F Gestioni srl, attestava che si trattava di *"elementi che caratterizzano il piano...inseriti al fine di rendere la procedura più efficace in termini di realizzo e limitare il più possibile i punti deboli di una concreta attuazione, quali ad esempio la difficile esigibilità di crediti della società nel breve periodo"*, e che la B&F Gestioni srl era da considerare un *"soggetto affidabile economicamente e finanziariamente"* (pag. 19).

Dalla reazione depositata dal commissario ai sensi dell'art. 172 della L.F. sono emerse, invece, le seguenti circostanze, che azzerano il valore della relazione fatta dal N. [REDACTED].

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

11

1) Innanzitutto, il commissario ha rilevato l'esistenza di crediti privilegiati (quelli delle cooperative) per nulla considerati nella proposta di concordato. Il che conferma che il N. non ha prestato alcuna attenzione alla natura dei crediti vantati verso la società concordataria, nonostante si trattasse di un aspetto rilevante dell'accertamento a lui commissionato e un elemento importante per la fattibilità del piano.

2) Nella proposta la società concordataria si impegnava a versare, con l'omologa, l'ulteriore somma, in contanti, di € 40.000, senza precisare dove avrebbe reperito questa somma ulteriore. Il N. attestava la serietà dell'impegno, sebbene la società avesse ceduto ai creditori l'intero suo patrimonio. E' evidente che quest'impegno poteva essere mantenuto solo ove la società avesse distratto, prima della domanda, una parte dell'attivo. Ma di questo il N. non si dava alcun pensiero.

3) Il N. ha assunto nella sua integralità il credito della società verso la B&F Gestioni srl di € 1.122.722,75 (in realtà, di € 1.354.901,40), derivante dall'affitto d'azienda operato il 7-8-2009 e dalla successiva alienazione di cespiti aziendali, nonché, infine, dalla cessione dell'azienda stessa, avvenuta il 10-6-2010 (il debito della B&F Gestioni srl è rateizzato in dieci anni). Gli accertamenti del commissario hanno consentito di verificare, però, che la B&F Gestioni srl è di recente costituzione (marzo 2009), ha un capitale sociale di 50.000 euro (di cui solo 10.000 versati) e presenta nel 2010 un deficit patrimoniale superiore ai 200 mila euro, avendo avuto, nel 2009, una perdita d'esercizio di 256.748 euro. Inoltre, che la B&F Gestioni srl era già debitrice, per debiti scaduti, verso la società concordataria, al momento della domanda, per € 257.116,20, il cui pagamento è stato inutilmente richiesto dal commissario (la debitrice non ha nemmeno risposto). Nonostante ciò, il N. ha considerato questo creditore "affidabile economicamente e finanziariamente": evidentemente, le parole non hanno nessun significato "proprio" per il N., che le usa promiscuamente e indifferentemente per riferirle alle bagatelle e alle circostanze fondamentali per la riuscita di un piano concordatario. (il credito verso la B&F Gestioni srl rappre-



11

senta il 60% dell'attivo). Non per nulla nella sua relazione non si fa alcun cenno agli approcci fatti presso il debitore per sondarne le intenzioni, né di alcun accertamento fatto su lui per sondarne le potenzialità (la B&F Gestioni è fallita il 20-7-2011, senza nemmeno contestare l'insolvenza - doc. 11 delle produzioni della curatela).

4) La proposta concordataria esponeva un credito verso la Cooperativa La Pineta di € 240.000, che il N. assumeva nella sua integralità, senza specificare gli accertamenti fatti al suo riguardo, e lo considerava riscuotibile entro 120 giorni dall'omologa (pag. 17 dell'attestazione). Gli accertamenti fatti dal commissario hanno consentito di verificare, invece, che il credito era stato ceduto dalla concordataria ad altra società (la cooperativa Le Case di Seano) nell'ambito di un preliminare di compravendita di immobile ed era "evaporato", perché l'immobile che la società concordataria aveva la prospettiva di acquistare era costituito da un piccolo appartamento gravato da un'ipoteca enorme del MPS (per otto milioni di euro). Nessuna indagine era stata fatta dal N. per accertare se la società promettente la vendita fosse in grado di liberare l'immobile dall'ipoteca.

5) La proposta concordataria esponeva un credito verso la Bianchi Re spa (controllante della società concordataria) di € 371.674,51, che lo stesso proponente giudicava di dubbia esigibilità e svalutava del 60%. Il N. concordava con questa impostazione. Infatti, pur giudicando il credito "di difficile recupero", lo assumeva nell'importo proposto dalla concordataria.

Gli accertamenti effettuati dal commissario hanno consentito di verificare, invece, che il debito è già scaduto da due anni e che la società debitrice è sciolta ed in liquidazione dal 6-9-2010. Esaminando l'ultimo bilancio approvato (il 31-12-2009) ha anche accertato che la Bianchi Re spa presenta un deficit patrimoniale di € 2.410.334 e che ha un attivo costituito quasi esclusivamente da crediti. Non per nulla la società debitrice, richiesta del pagamento dal commissario, ha confermato il debito, ma si è guardata bene dall'effettuare anche il ben-

ché minimo versamento. Convenuta poi per il fallimento, si è associata all'istanza ed è stata dichiarata fallita il 13-7-2011.

Attestare, in queste condizioni, che il credito è realizzabile al 60% significa voler credere alle favole, ma non credere nella serietà dei "piani".

6) La società concordataria ha esposto il credito di € 35.525,89 verso la società Edelweiss e il N. ha confermato la serietà dell'appostazione (avendo ommesso ogni riferimento al credito in questione). È bastato al commissario chiedere al debitore conferma del credito per sapere che la Edelweiss era creditrice di un importo superiore e invocava la compensazione, azzerando questa voce dell'attivo.

7) La società ha esposto il credito verso il Condominio ex Fornace di Montignoso di € 13.940,07 e verso Cella Roberto di € 15.600. Di essi il N. non parla, se non per inserirli tra i "residui crediti" da considerare "certi, liquidi ed esigibili, poiché derivanti da fatturazione di operazioni attive effettuate dalla società", riscuotibili nei 120 giorni successivi all'omologa (pag. 10 e pag. 17 dell'attestazione), da svalutare, prudenzialmente, dell'11,5% (come fatto dalla società concordataria).

La società ha anche esposto il credito di € 12.899,80 verso Bartolozzi Fabio e Bartolozzi Alfredo. Anche questo credito è stato pensato dal N. tra i "residui crediti" da considerare "certi, liquidi ed esigibili, poiché derivanti da fatturazione di operazioni attive effettuate dalla società", riscuotibile in 120 giorni, da svalutare, prudenzialmente, dell'11,5% (come fatto dalla società concordataria).

Infine, la società ha inserito tra i crediti da recuperare quello, modesto, di € 840 verso Capri on Line srl e anche questo credito è stato considerato dal N. tra i "residui crediti", con le stesse conseguenze (pag. 10 e pag. 17 della relazione).

Gli accertamenti fatti dal commissario hanno consentito di verificare, invece, che i crediti verso il Condominio ex Fornace di Montignoso e verso Cella Roberto sono di difficilissimo recupero, dal momento che è risultato persino impossi-

bile al commissario stabilire un contatto con i debitori (le raccomandate loro spedite sono tornate al mittente); lo stesso dicasi per il credito verso Bartolozzi Fabio ed Alfredo e per quello verso Capri On Line srl, che hanno contestato il debito, con la conseguenza che, a tutto concedere, ci vorranno cause e azioni esecutive per ottenere soddisfazione.

Da ciò si arguisce che, per il N. [REDACTED], è sufficiente l'emissione di fatture (da parte di chi si assume creditore) per considerare "liquidi ed esigibili" i crediti (da svalutare, al massimo, dell'11,5%). Non si arguisce, invece, come si fa a riscuotere tali crediti entro 120 giorni dall'omologa (tale è la previsione concordataria e tale la sua attestazione) se i crediti sono contestati o relativi a soggetti irreperibili. Qui, bisogna concludere, il N. [REDACTED] ha operato come ragioniere, non come attestatore.

8) L'ulteriore attivo concordatario è costituito dalla promessa di versamento, da parte di Edelweiss srl (società del gruppo Bianchi), della somma di € 500.000 dopo l'omologazione del concordato. Tale voce è stata assunta dal N. [REDACTED] nell'intero ammontare, perché il suo incasso "si può considerare certo" (pag. 18).

Invece non è così. Il commissario ha accertato, infatti, che la Edelweiss srl, con atto del 5-3-2009, aveva destinato l'intero suo patrimonio al soddisfacimento dei (suoi) creditori ed il residuo al soddisfacimento dei creditori delle altre società del Gruppo (tra cui la società concordataria). Tale impegno, però, scadeva il 5-3-2011: vale a dire, prima dell'omologa del concordato del Gruppo Bianchi Firenze spa.

Ma non è tutto. La Edelweiss srl, ha accertato il commissario, è società fortemente indebitata e, pur presentando nell'ultimo bilancio approvato (anno 2009) un patrimonio netto positivo di € 115.232, risulta avere al suo attivo solo crediti e rimanenze merci, mentre nel passivo vi sono crediti ipotecari (per € 3.675.000) superiori al valore dei beni. Il che significa che l'attivo è fortemente incerto mentre il passivo è "blindato" dalle ipoteche. In queste condizioni è difficilissimo che il credito (chirografario) della concordataria abbia speranze di

Tribunale di Firenze.- terza sezione civile -


15

soddisfacimento, seppur parziale. Ma di tutto ciò il N. non si è dato il minimo pensiero, nemmeno per spiegare come, a suo giudizio, sarebbe possibile superare le criticità sopra evidenziate.

9) La proposta concordataria prevede, in una con la transazione fiscale, l'accollo, da parte di B&F Gestioni srl, del debito di € 936.069,47 vantato dall'Erario e dagli Istituti previdenziali verso la società concordataria. Tale accollo è considerato un fatto compiuto dal N., che non si è nemmeno preoccupato di accertare se i creditori abbiano mai aderito all'atto e se abbiano mai pensato di liberare la concordataria (cosa che, ovviamente, non hanno fatto, con la conseguenza che la società concordataria è rimasta debitrice diretta dei creditori suddetti). Soprattutto, il N. non ha mai spiegato in base a quale ragionamento l'Erario e gli altri Istituti avrebbero potuto aderire ad una transazione che li dirottava verso una società di recente costituzione, insufficientemente patrimonializzata.

Nemmeno tiene conto del fatto che la B&F Gestioni srl si era impegnata a pagare il suo debito entro dieci anni, mentre il debito verso l'Erario e gli Istituti previdenziali andava soddisfatto (secondo la proposta) entro cinque e sei anni (vedi quanto detto per le classi 3 e 4). Un semplice raffronto tra i flussi di cassa (immaginati) in entrata e quelli (certi) in uscita avrebbe reso evidente che il piano dei pagamenti proposto era inattuabile anche laddove si fosse data per certa la solvibilità della B&F Gestioni srl (la B&F Gestioni srl, debitrice di 1.122.722,55 euro, avrebbe dovuto versare alla concordataria 112.000 euro all'anno, mentre la concordataria, debitrice verso le classi 3 e 4 di € 936.069,47, avrebbe dovuto versare oltre 170.000 euro all'anno).

10) La società concordataria aveva firmato fidelussioni a favore della controllante Bianchi Re spa per la rilevante somma di € 5.624.354. Di tutto ciò non si parla nella proposta né nella relazione ex art. 161 del N. (vedi pag. 25 della relazione del commissario e doc. 16 delle produzioni della curatela). Segno, inconfutabile, degli "approfondimenti" che erano stati fatti dall'attestatore prima di impegnarsi.



15

11) Il commissario ha accertato che la società concordataria era creditrice della Edil Consulting srl per € 743.99054. Nonostante questo credito risultasse pacificamente dalla contabilità della concordataria, di esso non v'è traccia nella proposta né nella relazione del rag. N■■■■: questi non s'è nemmeno accorto dell'esistenza di questa rilevante posta dell'attivo, nemmeno per commentarla e svalutarla e nemmeno per verificare la fondatezza di una improbabile compensazione (vedi doc. 14 delle produzioni della curatela).

In conclusione, la relazione fatta dal N■■■■ è precisa e condivisibile solo nella parte programmatica; laddove, cioè, sono esposti e precisati gli obblighi dell'attestatore e le modalità di assolvimento, nonché dove è spiegata la natura e la finalità dell'attestazione di cui all'art. 161 L.F.

In concreto, invece, gli obblighi sono stati tutti violati e la relazione è stata piegata a finalità contrastanti con quelle proclamate. Non si può assolutamente dire, infatti, che i criteri di valutazione delle attività siano stati quelli "di liquidazione", secondo un criterio di "particolare prudenza", dal momento che la principale, se non esclusiva, voce dell'attivo (i crediti, per il 99%) è stata assunta nell'importo dichiarato dal debitore senza nessun approfondimento critico, senza nessuna verifica sulla reale esistenza dei crediti. (il N■■■■ non ne ha nemmeno parlato), senza nessun accertamento sulle reali potenzialità dei debitori (il N■■■■ non ne ha nemmeno fatto cenno nella sua relazione, oltre a non averle nemmeno indagate). Eppure, sarebbe bastato attingere le notizie occorrenti agli atti pubblici esistenti (visure camerali, bilanci, etc.), come fatto diligentemente dal commissario giudiziale, tutti a disposizione dell'attestatore, per rendersi conto della reale situazione dei debitori e trarne le debite conclusioni. E non si trattava di attività difficile o dispendiosa: i crediti da indagare erano solo otto!

Nemmeno si può dire che il N■■■■ abbia messo sotto lente le voci del passivo, dal momento che non si è nemmeno accorto di un'esposizione debitoria im-

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

17

nente, per garanzie fideiussorie prestate, che da sola rendeva impraticabile la proposta concordataria,

Quanto al giudizio di fattibilità, è certo che esso deve consistere *"in un vaglio critico del piano concordatario anche in termini prospettici"*, ma l'attività svolta dal N. è mancata sia di "criticità" che di "prospettiva", posto che si è risolta in una "attestazione" apodittica e tautologica del piano (anche le parole sono le stesse usate dal debitore), senza nessun vaglio degli elementi che lo compongono. Nessuna attenzione, infatti, è stata prestata alla transazione fiscale proposta, dal momento che nessuna parola è stata spesa sulla sua "giuridicità" (se l'avesse fatto il N. si sarebbe accorto che, nei termini proposti, non era affatto praticabile per legge), né sulla possibilità che venisse accolta dai creditori interessati (per quale motivo l'Erario e gli Istituti previdenziali avrebbero dovuto liberare il debitore concordatario e trasferire l'obbligo ad un debitore incapiente è veramente difficile comprendere).

Uguualmente, nessuna attenzione è stata prestata alla condizione dei debitori principali, che, oltre a rendere improbabili i crediti, rendeva improbabile (anzi, inverosimile) il piano, posto che questo dipendeva, nella sua essenzialità, dagli adempimenti di quei debitori. Sotto questo profilo, anzi, la semplice analisi critica dei "flussi di entrata" avrebbe evidenziato che essi non erano affatto sufficienti, già nelle prospettazioni del debitore concordatario, a far fronte ai "flussi di uscita" ipotizzati.

Per questo la relazione del N. è da considerare assolutamente inidonea allo scopo per cui è prevista. E ciò è dipeso da inadempienze dello stesso attestatore (non da circostanze esterne o fortuite), che hanno svuotato il simulacro del suo prodotto. Per questo nessun compenso può essergli riconosciuto, posto che la sua prestazione manca di tutti i requisiti di legge. Anzi, dovrà essere indagata la sua responsabilità (contrattuale verso il cliente ed extra-contrattuale verso i creditori); in vista di un eventuale risarcimento.

L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.

Alfieri 12

Tribunale di Firenze - terza sezione civile -

18

P.Q.M.

Respinge l'opposizione proposta da N. R. avverso il provvedimento del giudice delegato del 10-6-2011 di non ammissione allo stato passivo del fallimento Gruppo Bianchi Firenze spa per l'importo di € 58.523.

Condanna N. R. al pagamento, in favore del fallimento Gruppo Bianchi Firenze spa, in persona del curatore, delle spese legali, che liquida in € 1.000 per diritti ed € 4.900 per onorari, € 473 per spese imponibili, oltre alle spese generali calcolate al 12,50%, IVA e CAP di legge.

Così deciso in Firenze il 18-1-2012 dal Tribunale come sopra composto riunito in Camera di Consiglio su relazione del dott. Settembre.

Il Presidente

(Dr.ssa M. Grazia Damonte)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
09 FEB. 2012
Firenze,

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Cristina Fondi


18